ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
29 settembre 1999 *

Nella causa T-44/98 R II,

Emesa Sugar (Free Zone) NV, società costituita secondo il diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dal signor Gerard van der Wal, avvocato presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

sostenuta da

Governo di Aruba, rappresentato dagli avv.ti Pierre V.F. Bos e Marco M. Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

interveniente,

* Lingua processuale: l'olandese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jürgen Huber e Guus Houttuin, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

da

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Mónica López-Monis Gallego, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

e da

Repubblica francese, rappresentata dal signor Claude Chavance, segretario per gli affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di proroga di provvedimenti provvisori concessi alla ricorrente con ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 1999 nella causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-1427),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Il contesto giuridico e i fatti all'origine della controversia

1 Il contesto giuridico e i fatti all'origine della presente controversia hanno costituito materia di una valutazione circostanziata nell'ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 1999, nella causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-1427; in prosieguo: l'«ordinanza 30 aprile 1999»), si fa pertanto rinvio ai punti 1-25 della predetta ordinanza.

Il procedimento

2 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 10 marzo 1998 la ricorrente ha proposto al Tribunale, sulla base del quarto comma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) un ricorso, registrato col numero T-44/98, diretto a sentir dichiarare nulla la decisione della Commissione

23 dicembre 1997 (IV/51329; in prosieguo: la «decisione impugnata») con la quale la Commissione respinge in quanto irricevibile la domanda che la ricorrente aveva presentato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), e che era diretta ad ottenere il rilascio di titoli di importazione per 3 010 tonnellate di zucchero di origine cumulata ACP/PTOM (in prosieguo: lo «zucchero di origine PTOM»).

3 Con atto separato, depositato in cancelleria il 10 aprile 1998, la detta ricorrente ha altresì proposto al Tribunale, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE), una domanda diretta, da un lato, a sentir dichiarare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino a che il Tribunale non avrà statuito nel merito e, dall'altro, a sentir disporre misure provvisorie intese a far sì che fosse fatto divieto alla Commissione di applicare, durante il medesimo periodo, le disposizioni del regolamento di applicazione e/o dell'art. 108 ter della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»), come modificata, nella misura in cui tali disposizioni abbiano la conseguenza di limitare l'importazione nella Comunità di zucchero originario dei paesi e territori d'oltremare.

4 Con ordinanza 14 agosto 1998, causa T-44/98 R, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-3079), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda di provvedimenti urgenti.

5 A seguito di impugnazione proposta dalla ricorrente, tale ordinanza veniva annullata con ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-364/98 P(R), Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. I-8815), la quale ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

6 A seguito di tale rinvio dinanzi al Tribunale, a conclusione di un procedimento scritto e successivamente orale e di uno scambio di corrispondenza che ha fatto seguito ad una richiesta di informazione del giudice dell'urgenza, quest'ultimo ha pronunciato l'ordinanza 30 aprile 1999, il cui dispositivo è del seguente tenore:

« 1) È sospesa l'esecuzione dell'art. 108 ter della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM, e della decisione della Commissione 23 dicembre 1997 (VI/51329), nei confronti della Emesa Sugar (Free Zone) NV.

2) La Emesa Sugar (Free Zone) NV è autorizzata a importare zucchero ridotto in zollette originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella Comunità ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II della decisione 91/482 e, conformemente alle condizioni enunciate in detta decisione, nella formulazione in vigore fino al 30 novembre 1997, alle seguenti condizioni e restrizioni:

— le importazioni così autorizzate sono assoggettate alle disposizioni della decisione 91/482 applicabili prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione a medio periodo della decisione 91/482/CEE [(GU L 329, pag. 50)], e, in particolare, all'obbligo di ottenere un titolo di importazione conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [(GU L 331, pag. 1)], all'obbligo di ottenere un certificato EUR-I e a quello di costituire una cauzione di 3 euro/tonnellata, cauzione che sarà svincolata se l'importazione viene effettuata conformemente al certificato d'importazione;

— il volume massimo d'importazione autorizzato è di 7 500 tonnellate per il periodo di sei mesi a partire dalla data della firma della presente ordinanza;

— lo zucchero di origine PTOM importato nella Comunità dovrà essere venduto a un prezzo quanto meno uguale al prezzo di intervento contemplato all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [(GU L 177, pag. 4)];

— la Emesa Sugar (Free Zone) NV potrà importare lo zucchero di origine PTOM alla condizione che costituisca una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di 28 USD per tonnellata di zucchero che intende importare conformemente alla presente ordinanza. Tale cauzione dovrà essere costituita al più tardi il giorno in cui lo zucchero viene presentato in dogana per la sua dichiarazione e coprire il tonnellaggio così presentato. L'importo della cauzione da costituire per tonnellata di zucchero sarà aumentato o diminuito:

  — in funzione del rialzo o del ribasso del prezzo d'intervento contemplato all'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1785/81;

  — in funzione del ribasso o del rialzo del prezzo garantito contemplato all'art. 5, n. 4, del protocollo n. 8 della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Il punto di riferimento per la riduzione o l'aumento dell'importo della cauzione è il prezzo d'intervento o il prezzo garantito alla data della firma della presente ordinanza.

— L'importo totale della cauzione costituita sarà svincolato, su ordine del giudice dei provvedimenti urgenti, a favore della Comunità se la Corte dichiara, nel periodo di sei mesi che inizia a decorrere dalla data della firma della presente ordinanza, che l'art. 108 ter non è invalido nella sentenza che pronuncerà nella causa C-17/98;

— per tutta la durata del provvedimento provvisorio disposto, la Emesa Sugar (Free Zone) NV non potrà presentare alcuna domanda di titolo d'importazione ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità di rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM.

3) Se, nei sei mesi successivi al giorno della firma della presente ordinanza, viene pronunciata la sentenza della Corte nella causa C-17/98:

— il presente procedimento sommario (iscritto nel registro sotto il numero T-44/98 R II) sarà ripreso se la Corte non dichiara invalido l'art. 108 ter della decisione PTOM e le parti saranno invitate a comunicare le loro osservazioni in merito alla sentenza della Corte. Il seguito che il giudice dei provvedimenti urgenti vorrà dare al presente procedimento sarà oggetto di una nuova ordinanza, essendo previsto che la Emesa Sugar (Free Zone) NV potrà continuare a importare nella Comunità lo zucchero che le sarà stato consegnato franco bordo (FOB) prima della data della pronuncia della sentenza della Corte i) entro il limite di 7 500 tonnellate, ii) nel corso di un periodo di sei mesi a partire dalla data della firma della presente ordinanza e iii) conformemente alle condizioni enunciate al punto 2 del dispositivo;

— la presente ordinanza continuerà a produrre i suoi effetti fino a conclusione del periodo di sei mesi, se la Corte dichiara che l'art. 108 ter della decisione PTOM è invalido e se il Tribunale non avrà pronunciato la sua decisione nel procedimento principale (iscritto nel registro sotto il numero T-44/98).

4) Con riserva della pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-17/98 prima della fine del primo periodo di sei mesi contemplato dalla presente ordinanza, l'importazione nella Comunità di un quantitativo, da determinarsi, di zucchero di origine PTOM sarà autorizzata per un nuovo periodo a mezzo di ordinanza che la Emesa Sugar (Free Zone) NV, agendo in tempo utile, avrà invitato il giudice dei provvedimenti urgenti ad adottare due mesi prima del termine del primo periodo di sei mesi.

(...)».

7 Il 30 luglio 1999, la ricorrente ha presentato una domanda di rinnovo dei provvedimenti provvisori concessi dal presidente del Tribunale con ordinanza 30 aprile 1999.

8 Le altre parti nel procedimento sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito a tale domanda. Il Regno di Spagna e la Repubblica francese non hanno dato seguito a tale invito.

9 Il governo di Aruba, da un lato, la Commissione e il Consiglio, dall'altro, hanno depositato le loro osservazioni relative a tale domanda, rispettivamente, il 3 e l'8 settembre 1999.

10 Su domanda del giudice dell'urgenza, la ricorrente, con lettera 17 settembre 1999, ha risposto alle obiezioni sollevate dalla Commissione e dal Consiglio nelle loro osservazioni dell'8 settembre 1999.

In diritto

Oggetto e ambito della domanda

11 Con ordinanza 30 aprile 1999, il giudice dell'urgenza ha ritenuto che le circostanze esigevano che fossero prescritti i necessari provvedimenti provvisori.

12 Spetta pertanto al giudice dell'urgenza, adito con una domanda di rinnovo dei provvedimenti provvisori concessi con ordinanza 30 aprile 1999, pronunciarsi sulle condizioni di importazione nella Comunità di un certo quantitativo di zucchero di origine PTOM per un nuovo periodo decorrente dal giorno successivo al 30 ottobre 1999, data di scadenza del periodo di validità dei detti provvedimenti provvisori.

13 Poiché nessuna delle parti nella controversia si oppone al principio stesso del rinnovo dei provvedimenti provvisori concessi alla ricorrente, la controversia verte unicamente sulle condizioni alle quali tale rinnovo può essere concesso, ed in particolare sulla durata di validità dei detti provvedimenti provvisori, sulla quantità di zucchero che la ricorrente può essere autorizzata a importare nella Comunità e sull'importo della fideiussione bancaria che quest'ultima deve costituire.

Argomenti delle parti

14 La Commissione, nelle osservazioni presentate l'8 settembre 1999, deduce che la durata di validità dei provvedimenti provvisori non può andare oltre il 29 febbraio 2000, data di scadenza della validità della decisione PTOM, a meno che la durata di quest'ultima non venga prolungata.

15 In secondo luogo, la Commissione ritiene che il quantitativo attribuito deve essere rapportato alla durata dei provvedimenti provvisori, cioè quattro mesi al massimo, come pure all'urgenza che tali provvedimenti rivestono. Nella lettera 30 luglio 1999, la ricorrente non avrebbe indicato in che cosa l'autorizzazione di importare un nuovo quantitativo di 7 500 tonnellate di zucchero fosse necessaria per la propria sopravvivenza, né perché un minore quantitativo non potrebbe essere sufficiente. Sarebbe pertanto necessario determinare il quantitativo minimo di zucchero che la ricorrente dev'essere autorizzata a importare affinché la sua sopravvivenza sia assicurata, conformemente a quanto richiede la ponderazione degli interessi. La Commissione auspica che la ricorrente fornisca informazioni a questo proposito.

16 In terzo luogo, la cauzione che la ricorrente deve costituire dovrebbe essere rivista alla luce della sua situazione finanziaria, cioè in considerazione di un resoconto delle spese sostenute e degli introiti realizzati dalla ricorrente dopo la concessione, con ordinanza 30 aprile 1999, dei provvedimenti provvisori, del profitto che ne ha ricavato e dei debiti che tale profitto le ha consentito di pagare. Tale cauzione dovrebbe essere fissata in almeno 43 USD per tonnellata. Esprime l'auspicio che la ricorrente fornisca informazioni a questo proposito.

17 Il Consiglio, da parte sua, sostiene che la validità dei nuovi provvedimenti provvisori non dovrebbe andare oltre il 29 febbraio 2000 ovvero, qualora il periodo di applicazione nella decisione PTOM fosse prorogato senza sostanziale modifica del regime commerciale, fino al 30 aprile 2000.

18 Ritiene altresì che il quantitativo di zucchero che la ricorrente può essere autorizzata a importare dev'essere in rapporto con la durata di validità dei provvedimenti provvisori e la dimostrazione che un quantitativo di 7 500 tonnellate sia necessario per la sopravvivenza dell'impresa. Secondo il Consiglio, il quantitativo di zucchero e l'importo della cauzione fissata con ordinanza 30 aprile 1999 hanno consentito alla ricorrente di ripianare almeno la metà dei suoi debiti. Orbene una siffatta facilitazione di rimborso durante i primi sei mesi sembra ampiamente sufficiente affinché la sopravvivenza dell'impresa sia garantita, tenuto conto dell'offerta di un rimborso scadenziato fatta da uno dei creditori, cioè la Free Zone Aruba NV. L'importo della cauzione e il quantitativo di zucchero dovrebbero pertanto essere adattati all'attuale situazione della ricorrente.

19 La ricorrente, sostenuta dal governo di Aruba, sostiene che il rinnovo sollecitato, conformemente al dispositivo dell'ordinanza 30 aprile 1999, deve essere soggetto alle stesse condizioni di quelle imposte ai provvedimenti concessi mediante la detta ordinanza e la stessa dovrebbe quindi essere autorizzata ad importare un quantitativo di zucchero di 7 500 tonnellate nella Comunità per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 29 aprile 2000. Infatti, le circostanze di fatto e di diritto che giustificavano la concessione delle misure provvisorie resterebbero immutate.

20 Nella lettera 17 settembre 1999 la ricorrente nega di dover nuovamente provare che sono sempre esistenti le circostanze che giustificavano la concessione dei provvedimenti provvisori e dimostrare che sia il quantitativo di zucchero che essa intendeva importare nella Comunità, sia l'importo della cauzione che essa doveva costituire siano necessari per la propria sopravvivenza. Nega altresì che il quantitativo che essa può essere autorizzata a importare e l'importo della cauzione che essa deve costituire debbano essere determinati in funzione della durata dei provvedimenti provvisori e dell'urgenza che la loro concessione riveste. Contesta infine il carattere limitato e la durata prospettata dalle istituzioni.

21 In sostanza, le istituzioni non avrebbero dimostrato l'esistenza di fatti e di circostanze idonee a indurre il giudice dell'urgenza a giudicare la situazione della ricorrente diversa da quella considerata dell'ordinanza del 30 aprile 1999.

22 La ricorrente precisa che il miglioramento della propria situazione finanziaria dopo il 30 aprile 1999 non le consente di contentarsi di un quantitativo inferiore alle 7 500 tonnellate. La stessa avrebbe potuto riprendere il proprio approvvigionamento e la propria produzione solo dopo il 30 aprile 1999, cioè dopo essersi assicurata gli sbocchi. Il primo carico sarebbe arrivato al porto di Rotterdam il 26 luglio 1999 e le prime forniture sarebbero state effettuate solo nell'agosto 1999. Tenuto conto dei normali termini di pagamento, i primi pagamenti avrebbero potuto essere stati effettuati solo molto di recente. Sostiene che, se dovesse ora far sapere ai propri clienti che, dopo il 30 ottobre 1999, le forniture non potranno più essere effettuate entro i quantitativi auspicati, ne risentirebbero la continuità degli sbocchi, come pure dei pagamenti dei suoi clienti e, quindi il

«rendimento» del provvedimento richiesto e concesso, il cui oggetto era quello di fornire i mezzi di sussistenza e di funzionamento in quanto impresa nell'attesa delle sentenze nelle cause pendenti dinanzi al Tribunale Emesa Sugar/Consiglio (causa T-43/98), e Emesa Sugar/Commissione (causa T-44/98) e dinanzi alla Corte (procedimento pregiudiziale registrato col numero C-17/98, che solleva la questione della validità della menzionata decisione 24 novembre 1997, 97/803, in particolare, nella parte in cui questa inserisce nella decisione PTOM l'art. 108 ter).

23 Per quanto riguarda la durata, la ricorrente sostiene che il primo carico effettuato dopo l'ordinanza ha lasciato Aruba nel luglio 1999 e che le successive operazioni di acquisto, di produzione, di vendita e di consegna impegnano da otto a dodici settimane.

24 Inoltre sarebbe poco probabile che una nuova decisione PTOM sia applicabile dopo il 1° marzo 2000, in particolare per il fatto che, da un lato, la Commissione non ha ancora presentato al Consiglio una proposta in tal senso e, dall'altro, la decisione PTOM prevede la possibilità di un regime transitorio.

25 Accogliere l'argomento del Consiglio e della Commissione equivarrebbe a concedere una misura valida quattro mesi a partire dal 30 ottobre 1999, ma che in realtà riguarda solo due mesi (dicembre e gennaio), e, se del caso — se la decisione PTOM venisse prorogata —, valida due mesi supplementari, il che non sarebbe per la ricorrente di alcuna utilità. Se la proroga di due mesi a partire dal 1° marzo 2000 dipende dall'adozione da parte del Consiglio di una misura transitoria ai sensi dell'art. 240, n. 4, della decisione PTOM, essa potrà essere decisa soltanto nel corso del mese di febbraio 2000. In tal momento, un provvedimento supplementare di due mesi non avrebbe più senso alcuno per la ricorrente, considerati i tempi da otto a dodici settimane di cui essa deve tener conto. Sarebbe pertanto nell'interesse dell'efficacia del provvedimento fissare il termine in sei mesi. Se del caso, la Commissione potrà sempre adire il Tribunale sulla base dell'art. 108 del suo regolamento di procedura al fine di ottenere un cambiamento del termine qualora il regime PTOM in vigore lo richieda.

26 Per quanto riguarda la fideiussione bancaria, la ricorrente sostiene che la situazione finanziaria non è migliorata al punto di giustificare una garanzia superiore ai 28 USD, con riserva di un eventuale adeguamento del suo importo al prezzo di garanzia e al prezzo d'intervento. Del resto, l'importo di 43 USD per tonnellata preconizzato dalla Commissione, tenuto conto del prelievo all'importazione nella Comunità, cioè di 500 USD per tonnellata, non rivestirebbe un carattere meno simbolico dell'importo di 28 USD la tonnellata attualmente in vigore.

27 Nel ricordare le cifre contenute nella lettera 26 marzo 1999 (v. punto 39 dell'ordinanza 30 aprile 1999), sottolinea infine che, per pagare i propri debiti, essa avrebbe bisogno di sviluppare un margine di 66,60 USD la tonnellata (nell'ipotesi di un volume d'importazione di zucchero d'origine PTOM di 7 500 tonnellate) o di 31,30 USD per tonnellata (nell'ipotesi di un volume di importazione di 15 000 tonnellate), cifre che non sono contestate dal Consiglio e dalla Commissione. Pertanto dovrebbe essere tenuto conto di tali cifre nel rinnovare i provvedimenti provvisori. Tenuto conto del volume delle importazioni nella Comunità, del fatto che hanno avuto luogo solo a partire dalla fine del mese di luglio e del fatto che essa ha potuto beneficiare dei primi pagamenti solo molto recentemente, il ripianamento del suo passivo sarebbe solo cominciato.

28 La ricorrente chiede la proroga dei provvedimenti concessi con ordinanza 30 aprile 1999 alle stesse condizioni e chiede una decisione entro il più breve termine possibile.

Giudizio del giudice dell'urgenza

Sulla durata di validità dei provvedimenti provvisori

29 A tenore dell'art. 240, n. 1, della decisione PTOM, questa è valida per un periodo di dieci anni a partire dal 1° marzo 1990.

30 Nella misura in cui la decisione PTOM cesserà, in linea di principio, di essere applicabile il 29 febbraio 2000, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 108 ter di tale decisione, pronunciata con ordinanza 30 aprile 1999, non può essere prorogata oltre il periodo di applicazione della decisione PTOM.

31 Pertanto, tenuto conto della data di scadenza dell'applicabilità della decisione PTOM e delle esigenze di natura pratica, connesse con le operazioni di importazione, di trasformazione e di esportazione verso la Comunità che gravano sulla ricorrente, il giudice dell'urgenza ritiene che la ricorrente potesse essere in grado di continuare ad esportare verso la Comunità, a partire dalla data di scadenza del periodo di sei mesi fissato con l'ordinanza 30 aprile 1999, lo zucchero che le sarà stato fornito franco bordo (FOB) prima del 29 febbraio 2000, alle condizioni stabilite con la presente ordinanza.

32 Tuttavia, se, nel corso di questo nuovo periodo di quattro mesi, con inizio il 31 ottobre 1999 e scadenza il 29 febbraio 2000, la Corte emette la sentenza nella causa C-17/98 e giudica che le disposizioni contenute nella decisione PTOM che istituisce la restituzione all'importazione nella Comunità dello zucchero di origine PTOM non sono invalide, il giudice dell'urgenza inviterà le parti nel presente procedimento a comunicargli le loro osservazioni sulla detta sentenza e, con ordinanza, stabilirà il seguito che intende dare al presente procedimento essendo previsto che la Emesa Sugar Free Zone NV potrà continuare a importare nella Comunità lo zucchero che le sarà stato consegnato franco bordo (FOB) prima della data della pronuncia della detta sentenza da parte della Corte, alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza.

33 Per contro, se durante tale periodo di quattro mesi la Corte dichiara che le disposizioni della decisione PTOM che istituisce una restrizione all'importazione nella Comunità dello zucchero di origine PTOM sono invalide, l'ordinanza continuerà a produrre i suoi effetti fino alla conclusione del detto periodo, a meno che il Tribunale non si sia pronunciato nella causa principale, registrata col numero T-44/98, prima del termine di tale periodo.

Sul quantitativo di zucchero di origine PTOM che può essere importato nella Comunità

34 Il giudice dell'urgenza, con ordinanza 30 aprile 1999, ha considerato che la ricorrente si trovava in una situazione finanziaria che metteva a repentaglio la sua esistenza, essendo effettivo il rischio che venisse dichiarata in fallimento. La condizione relativa all'urgenza è stata pertanto considerata soddisfatta. Questo giudizio teneva conto del fatto che l'esercizio 1998 si era chiuso con una perdita di 421 950 USD e che l'importo dei crediti esigibili al 31 dicembre 1998 era di 469 288 USD.

35 Il Consiglio e la Commissione, nelle loro lettere 8 settembre 1999, ritengono che il quantitativo di zucchero che può essere importato nella Comunità a titolo di rinnovo dei provvedimenti provvisori deve essere in rapporto con l'urgenza che questi rivestono.

36 A questo proposito, il giudice dell'urgenza ritiene che gli elementi forniti dalla ricorrente nella sua lettera 17 settembre 1999 gli consentono di concludere che un volume di importazione di 7 500 tonnellate di zucchero di origine PTOM è giustificato tenuto conto della condizione relativa all'urgenza.

37 Da un lato, le consegne di zucchero di origine PTOM effettuate dalla ricorrente dopo l'ordinanza 30 aprile 1999 hanno potuto aver luogo solo nell'agosto 1999 e i primi pagamenti dei suoi clienti hanno potuto essere effettuati solo molto recentemente. È pertanto poco attendibile che la ricorrente abbia già potuto procedere, in una misura considerevole, al rimborso dei suoi creditori, con la conseguenza che il pericolo di fallimento non potrebbe considerarsi scongiurato, poiché i detti creditori dispongono sempre del diritto di aprire il procedimento che può portare alla dichiarazione di fallimento.

38 D'altro lato, dagli atti emerge che l'importo della garanzia bancaria convenuta tra la ricorrente, la Commissione e il Consiglio è stato calcolato sulla base di un volume d'importazione nella Comunità di 15 000 tonnellate di zucchero di origine PTOM. Infatti, l'importo della cauzione è stato inizialmente calcolato in modo che la sua incidenza sull'utile derivante dalla vendita di ogni tonnellata di zucchero di origine PTOM permetta di ricavare un importo di 31,30 USD per tonnellata destinato al rimborso dei creditori, poiché il prodotto di tale importo di 31,30 USD moltiplicato per il volume di 15 000 tonnellate corrisponde al valore dei crediti esigibili. Tenuto conto di tali cifre di riferimento, convenute tra la ricorrente, la Commissione e il Consiglio dopo l'udienza del 17 marzo 1999, il rimborso effettivo dei creditori, necessario per scongiurare, quanto meno provvisoriamente, il rischio effettivo del fallimento della ricorrente, giustifica che sia autorizzata l'importazione di un nuovo quantitativo di 7 500 tonnellate di zucchero di origine PTOM nella Comunità. L'argomento che il Consiglio deduce dall'offerta di rimborso scaglionata presentata dalla Free Zone Aruba NV (allegato 8 della lettera della ricorrente al cancelliere del Tribunale) non può a questo proposito essere accolto, dal momento che tale offerta riguarda solo il pagamento scaglionato dei debiti nel corso dell'anno 1998.

39 In tale contesto, si deve altresì sottolineare che solo in risposta alla domanda formulata dalla Commissione nel corso dell'audizione del 17 marzo 1999 è stato ritenuto che poteva essere importato nella Comunità un volume di 7 500 tonnellate di zucchero di origine PTOM nel corso di un periodo di sei mesi invece che un quantitativo di 15 000 tonnellate che poteva essere importato nel corso di un intero anno. La Commissione sottolineava, infatti, che era auspicabile evitare che la ricorrente si affrettasse ad esportare 15 000 tonnellate verso la Comunità prima della pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-17/98, attesa prima della fine del primo periodo di sei mesi.

40 Del resto, le modalità pratiche di acquisto, di importazione, di trasformazione e di esportazione verso la Comunità dello zucchero di origine PTOM come pure la necessità di consentire alla ricorrente di esercitare la propria attività economica in condizioni di certezza giuridica richiedono che sia statuito sulla presente domanda di proroga dei provvedimenti provvisori a breve termine, a meno che non si privi quest'ultima del diritto ad essa riconosciuto di esportare lo zucchero di origine PTOM durante tutto il periodo di autorizzazione delle importazioni. Tale imperativo di celerità giustifica che si statuisca sulla base dei dati in cifra

utilizzati dalla ricorrente, dalla Commissione e dal Consiglio nel determinare l'importo della fideiussione bancaria di 28 USD per tonnellata, senza che sia fatta richiesta alla ricorrente di fornire nuovi dati in cifra e certificati. Si deve a questo proposito rilevare che, se la Commissione e il Consiglio chiedono la revisione al rialzo dell'importo della cauzione, gli stessi si sono tuttavia astenuti dall'avanzare un qualsiasi elemento obiettivo, come una modifica del prezzo d'intervento contemplato dall'art. 3, n. 1, lett. a), del citato regolamento 30 giugno 1981, n. 1785, come successivamente modificato, ovvero una modifica del prezzo garantito contemplato all'art. 5, n. 4, del protocollo n. 8 della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, che giustificherebbe un aumento.

41 Alla luce di queti elementi si deve considerare che la condizione relativa all'urgenza giustifica che sia autorizzata l'importazione nella Comunità di un nuovo quantitativo di 7 500 tonnellate di zucchero di origine PTOM.

42 La ponderazione dei contrapposti interessi delle parti non è idonea a ostacolare l'importazione nella Comunità di tale nuovo quantitativo di zucchero di origine PTOM. A questo proposito si deve ricordare che il Consiglio, senza essere contraddetto dalla Commissione, ha riconosciuto, nel corso dell'audizione del 17 marzo 1999, che l'importazione di un volume di zucchero di origine PTOM di 15 000 tonnellate annue non implica rischi di perturbazione del mercato comunitario dello zucchero.

Sull'importo della cauzione

43 L'importo della cauzione è stato fissato di comune accordo tra la ricorrente, la Commissione e il Consiglio nell'ambito del procedimento che ha fatto seguito all'audizione del 17 marzo 1999 in considerazione di un quantitativo di 15 000 tonnellate.

44 Pertanto, per le ragioni sopra indicate (punti 38 e 40) si deve mantenere l'importo della fideiussione bancaria in 28 USD per tonnellata di zucchero che la ricorrente intende importare nella Comunità. Nella misura in cui tali modalità di costituzione e di variazione di tale cauzione, di cui al punto 2 del dispositivo dell'ordinanza 30 aprile 1999, non sono contestate dalle parti, la fideiussione bancaria va sottoposta alle medesime condizioni.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) **Per i motivi contenuti nell'ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 1999 nella causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-1427), e conformemente al punto 1 del dispositivo della detta ordinanza, è sospesa l'esecuzione dell'art. 108 ter della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM, e della decisione della Commissione 23 dicembre 1997 (IV/51329) nei confronti della Emesa Sugar (Free Zone) NV.**

2) **La Emesa Sugar (Free Zone) NV è autorizzata a importare zucchero ridotto in zollette originario dei paesi e territori d'oltremare PTOM nella Comunità**

ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II della decisione 91/482 e, conformemente alle condizioni enunciate in detta decisione nella formulazione in vigore fino al 30 novembre 1997, alle seguenti condizioni e restrizioni:

— le importazioni così autorizzate sono assoggettate alle disposizioni della decisione 91/482 applicabili prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione a medio periodo della decisione 91/482 e, in particolare, all'obbligo di ottenere un titolo d'importazione conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, all'obbligo di ottenere un certificato EUR-1 e a quello di costituire una cauzione di 3 euro/tonnellata, cauzione che sarà svincolata se l'importazione viene effettuata conformemente al certificato d'importazione;

— il volume massimo d'importazione autorizzato è di 7 500 tonnellate per il periodo dal 31 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000. Dopo il 29 febbraio 2000, la Emesa Sugar (Free Zone) NV potrà continuare ad importare nella Comunità, i) entro il limite di 7 500 tonnellate e ii) conformemente alle condizioni stabilite nel presente punto del dispositivo, lo zucchero che le sarà stato assegnato franco bordo (FOB) prima di tale data;

— lo zucchero di origine PTOM importato nella Comunità dovrà essere venduto a un prezzo quanto meno uguale al prezzo d'intervento contemplato dall'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

— la Emesa Sugar (Free Zone) NV potrà importare lo zucchero di origine PTOM nella Comunità a condizione che costituisca una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di 28 USD per tonnellata di zucchero che intende importare conformemente alla presente ordinanza.

Tale cauzione dovrà essere costituita al più tardi il giorno in cui lo zucchero viene presentato in dogana per la sua dichiarazione e coprire il tonnellaggio così presentato. L'importo della cauzione da costituire per tonnellata di zucchero sarà aumentato o diminuito:

— in funzione del rialzo o del ribasso del prezzo d'intervento contemplato dall'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1785/81;

— in funzione del rialzo o del ribasso del prezzo garantito contemplato dall'art. 5, n. 4, del protocollo n. 8 della quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Il punto di riferimento per la riduzione o l'aumento dell'importo della cauzione è il prezzo d'intervento o il prezzo garantito alla data del 31 ottobre 1999.

— L'importo totale della cauzione costituita sarà svincolato, su ordine del giudice dei provvedimenti urgenti, a favore della Comunità se la Corte, nel periodo dal 31 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, dichiara nella sentenza che pronuncerà nella causa C-17/98 che l'art. 108 *ter* non è invalido;

— per tutta la durata del provvedimento provvisorio disposto, la Emesa Sugar (Free Zone) NV non potrà presentare alcuna domanda di titolo di importazione ai sensi del regolamento n. 2553/97.

3) Se, nel periodo dal 31 ottobre 1999 al 29 febbraio 2000, viene pronunciata la sentenza della Corte nella causa C-17/98,

— il presente procedimento sommario (iscritto nel registro col numero T-44/98 R II) sarà ripreso se la Corte non dichiara invalido l'art. 108 ter della decisione 91/482 e le parti saranno invitate a comunicare le loro osservazioni in merito alla sentenza della Corte. Il seguito che il giudice dei provvedimenti urgenti vorrà dare al presente procedimento sarà oggetto di una nuova ordinanza, essendo previsto che la Emesa Sugar (Free Zone) NV potrà continuare ad importare nella Comunità lo zucchero che le sarà stato consegnato franco bordo (FOB) prima della data della pronuncia della sentenza della Corte i) entro il limite di 7 500 tonnellate, ii) nel corso del periodo che scade il 29 febbraio 2000 e iii) conformemente alle condizioni enunciate nel punto 2 del dispositivo;

— la presente ordinanza continuerà a produrre i suoi effetti fino al 29 febbraio 2000 se la Corte dichiara che l'art. 108 ter della decisione 91/482 è invalido e se il Tribunale non avrà pronunciato la sua decisione nel procedimento principale (iscritto nel registro col numero T-44/98).

4) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 29 settembre 1999

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — B. Vesterdorf